



Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Area: COORDINAMENTO E SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' DELLA DIREZIONE

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G12684 del 23/09/2022

Proposta n. 37526 del 22/09/2022

Oggetto:

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018. Intervento codice 657 denominato: "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Turano a monte della Fonte Cottorella per circa 10 km". Determinazione a contrarre. CUP F17H21006660002 - CIG 9376392B72

Proponente:

Estensore	POPESCHICH LUIGI	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FRANCO MARIANGELA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM A.BATTAGLINO	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018. Intervento codice 657 denominato: "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Turano a monte della Fonte Cottorella per circa 10 km". Determinazione a contrarre.
CUP F17H21006660002 – CIG 9376392B72

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE
UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

VISTI:

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile. Istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”;
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il “Codice della Protezione Civile”;
- gli artt. 25 - 26 “Ordinanze di protezione civile” e 27 “Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale” del richiamato D. Lgs. n.1/2018;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni;
- l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi meteorologici verificatesi nel territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018;
- la Deliberazione della Giunta Regionale. n. 138 del 16 marzo 2021, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore ad interim della Direzione Regionale “Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo” all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore Generale;

PREMESSO che:

- nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Lazio, eventi meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle abitazioni private, alla viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni emergenziali e di disagio alla popolazione colpita dall’evento, nonché condizioni, sia specifiche che diffuse, di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo stato di calamità naturale per l’intero territorio della Regione Lazio;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U. Serie Generale n. 266 del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 comma 1) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione Lazio, colpiti dall’evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché stanziato a favore della Regione Lazio per l’attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile l’importo di € 3.000.000,00;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, (nel proseguo anche OCDPC o Ordinanza), il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione del “Piano degli Interventi urgenti”;

- il Commissario Delegato ha effettuato l'acquisizione da parte delle amministrazioni ed enti locali del fabbisogno derivante dai danni causati sul territorio della Regione Lazio dall'evento emergenziale del 29 e 30 ottobre 2018;

CONSIDERATO che:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 27 febbraio 2019, sono state assegnate alla Regione Lazio risorse finanziarie per l'importo complessivo pari ad € 82.965.061,83 per il triennio 2019-2021, di cui € 25.527.711,33 a valere sull'annualità 2019 ed € 28.718.675,25 per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, per la realizzazione degli interventi strutturali e infrastrutturali previsti nella "Ricognizione dei fabbisogni", effettuata presso le Amministrazioni interessate dall'evento calamitoso in oggetto, ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 3 della OCDPC 558/2018;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 9 gennaio 2020 si è proceduto ad una rimodulazione degli importi assegnati con il sopracitato D.P.C.M. 27.02.2019, assegnando alla regione Lazio, per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, € 28.611.917;
- il Commissario Delegato, ai fini della predisposizione del "Piano degli investimenti – annualità 2019", in attuazione a quanto previsto al comma 1, dell'art. 2 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019, ha inviato, con nota prot. n. 180 del 07 marzo 2019, agli Enti Locali, Provincie, Comuni, Comunità Montane e Strutture regionali interessate nella gestione degli interventi urgenti di protezione civile, la richiesta di aggiornamento della ricognizione riguardante lo stato di attuazione degli interventi conseguenti ai fenomeni meteorologici calamitosi dei giorni 29 e 30 ottobre 2018, con particolare attenzione allo stato di attuazione degli stessi ed ai presupposti temporali di contrattualizzazione;
- in base alle indicazioni pervenute dagli Enti e Strutture suindicati, la Struttura Commissariale ha elaborato un Piano degli Interventi, relativamente all'annualità 2019, attribuendo un ordine di priorità ad ogni singolo intervento da finanziare, secondo quanto indicato nell'art. 1, comma 2 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019, tenendo conto, in particolare, dell'immediato avvio degli investimenti strutturali ed infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e geologico, nonché del rafforzamento dei livelli di resilienza delle stesse ai sensi dell'art. 25, comma 1), lettera d) del D.lgs. 1/2018;
- il Commissario Delegato, alla luce di quanto sopra esposto, ha quindi predisposto il "Piano degli Investimenti – annualità 2019", attribuendo un ordine di priorità per ogni singolo intervento da finanziare, differenziandolo sulla base della suddetta istruttoria effettuata;
- Il Commissario Delegato nel limite dei fondi assegnati per l'annualità 2019 ha quantificato in €25.523.773,30 l'ammontare complessivo degli investimenti, destinando la somma di €15.000.000,00 quali fondi da attribuire ai privati ed alle attività produttive di cui all'art. 25, comma 1), lettera e) del D.lgs. 1/2018, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, rimandando a successivi atti l'adozione delle relative procedure;
- con Decreto del Commissario Delegato n. R00039 del 03.04.2019, successivamente rimodulato con Decreti n. R00201 del 02.09.2019 e n. R00240 del 29.11.2019, è stato approvato il "Piano degli Investimenti – annualità 2019", a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assegnate con DPCM del 27 febbraio 2019;
- con Decreto n. R00444 del 27.12.2021 si è proceduto ad una nuova rimodulazione del "Piano degli Investimenti" nel quale si è proceduto ad un assestamento contabile degli interventi già approvati, utilizzando inoltre le economie comunicate dai Soggetti Attuatori e si è proceduto tra l'altro a finanziare l'intervento n. 657 "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Turano a monte della Fonte Cottorella per circa 10 km" per un importo pari a € 1.100.000,00;
- con Decreto n. R00002 del 03.01.2022 si è disposto di dare immediata attuazione al "Piano degli investimenti – annualità 2019", a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, approvato con il Decreto del Commissario Delegato n. R00444 del 27.12.2021;
- con l'OCDPC 850 del 24 gennaio 2022 "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità

- determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018" si individua la Regione Lazio quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, e il Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile quale Soggetto Responsabile del completamento degli interventi presenti sui Piani ex OCDPC 558/2018;
- con la determinazione n. G02093 del 27/02/2022 dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile si dà atto che, ai sensi della richiamata OCDPC 850/2022, per il proseguimento delle attività in via ordinaria, ciascun Ente provvede alla realizzazione degli interventi di propria pertinenza, come già precedentemente assegnati allo stesso in qualità di Soggetto Attuatore;
 - con decreto n. A00015 del 27/01/2022 è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto l'Ing. Mariangela Franco;
 - con determinazione n. G03492 del 24/03/2022 sono state affidate le attività connesse alla progettazione quali rilievi planaltimetrici, relazione idraulica, relazione paesaggistica, relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi, computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale analisi, quadro dell'incidenza della manodopera, nell'ambito dell'Intervento codice n. 657 "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Turano a monte della Fonte Cottorella per circa 10 km" all'Arch. Antonio Ferretti;
 - con Determinazione n. G12081 del 14/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto dall'Arch. Antonio Ferretti e dal P.I. Edmondo Di Rocco e si è provveduto alla nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nella persona del P.I. Edmondo Di Rocco;

PRESO ATTO dello schema di Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile, trasmesso con nota prot. n. 51101 del 25/11/2021, che, nelle more del suo perfezionamento, stabilisce che il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è autorizzato alla prosecuzione degli interventi già finanziati e contenuti nei piani degli interventi, con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, art. 4 comma 1, ed in particolare:

- 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
- 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
- 63, comma, 2 lett. c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'articolo 26 comma 6 lett. a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
- 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
- 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle

esigenze emergenziali;

- 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

- 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;

- 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

- che all'art. 4, comma 4 della suddetta ordinanza si dispone altresì che al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui all'art. 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;

- che all'art. 4, co. 5 si dispone che fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'articolo 1 provvedono, mediante le procedure di cui all'articolo 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture;

CONSIDERATO altresì che la stazione appaltante si avvale delle deroghe sopra riportate in virtù della evidente necessità (quale motivazione) di garantire nel più breve tempo possibile l'intervento in oggetto teso al miglioramento delle condizioni di deflusso e alla mitigazione del rischio idraulico nell'ottica della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, in particolare:

- con riferimento alla deroga all'art. 97, comma 5, decreto legislativo n. 50/2016, si assegnano all'impresa 5 giorni per rispondere per iscritto alle richieste di giustificazioni;

- con riferimento all'art. 32, d.lgs. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo alla stipula, fermo restando che il contratto sarà risolutivamente condizionato alla verifica degli stessi e che, qualora venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti;

RILEVATO altresì che:

- non è obbligatorio il sopralluogo in considerazione della tipologia di lavorazioni analiticamente previste e descritte nella documentazione progettuale relativa agli interventi, che è tale da consentire la corretta formulazione dell'offerta da parte del concorrente;
- non è necessario far ricorso alla Commissione giudicatrice e alla conseguente predisposizione, da parte dei concorrenti, di specifiche relazioni tecniche stante il criterio prescelto che è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 76 del 16.7.2020;
- l'art. 207 del Decreto Legge n. 34, del 19/05/2020, prevede che "l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, può essere incrementato fino al

30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”;

- in data 17/07/2020 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- che l’art. 1 co. 3 del suddetto decreto prevede che *“Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”*;
- che l’art. 1 co. 4 del medesimo decreto prevede che *“Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente”*;
- l’art. 8 co.1, lett. b) del medesimo decreto prescrive che *“le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi,esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare”*;
- ai sensi dell’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1) della legge n. 108 del 2021 il termine di cui all’art. 1 comma 1 della Legge 120/2020 è stato prorogato al 30 giugno 2023;

DATO ATTO che gli oneri derivanti dall’affidamento di cui al presente atto troveranno copertura sui fondi della contabilità speciale n. 6104 aperta presso la Banca d’Italia, dal Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile in qualità di Commissario straordinario delegato ai sensi dell’art. 1 c. 1 dell’Ordinanza n. 558/2018;

RITENUTO NECESSARIO derogare all’art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, disponendo l’efficacia immediata al contratto e di dare conto al primo atto delle verifiche effettuate e della sussistenza dei presupposti sui requisiti richiesti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, prima di dette verifiche positive non sarà possibile procedere al pagamento, anche parziale delle somme dovute;

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO inoltre che all’art. 4 comma 4 dell’Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 si dispone che al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui all’art. 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell’art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o i mezzi di prova di cui all’art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

VISTA la nota del Dipartimento della Protezione Civile acquisita al protocollo regionale con n.1184 del 29/07/2022, in ordine al quesito dell’applicabilità delle deroghe di cui all’Ordinanza n.558/2018 con la quale si precisa che non vi è un *“...espresso limite temporale per l’utilizzo del suddetto potere derogatorio...”*;

RITENUTO, pertanto opportuno procedere all’affidamento dei lavori in oggetto, secondo quanto previsto dall’art. 4, co. 5 dell’O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, co.

2 lett. b) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e delle deroghe di cui all' O.C.D.P.C. n. 558/2018 art. 4 comma 3, previa estrazione degli operatori economici da invitare dalla White list con qualificazione nella categoria OG8 classifica III o superiore;

RITENUTO di dover escludere dall'estrazione dalle White List gli Operatori Economici risultati aggiudicatari di altra procedura indetta dalla Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo nell'ambito dell'O.C.D.P.C. 558/2018 - categoria OG8, nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi a far data dalla pubblicazione della presente Determinazione;

RITENUTO ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Dlgs. 50/2016, modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), della legge n. 108 del 2021, di stabilire il limite del 49,99% al subappalto per la categoria principale;

RITENUTO, altresì, opportuno procedere all'approvazione degli atti di gara composti da:

- Schema di Domanda di partecipazione (Allegato 1);
- Schema di Offerta Economica (Allegato 2);
- Schema di Lettera di invito (Allegato 3);
- Schema di contratto (Allegato 4);

RITENUTO infine necessario:

- di dover procedere urgentemente all'affidamento dell'intervento n. 657 denominato: "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Turano a monte della Fonte Cottorella per circa 10 km", interessato dagli eventi meteorologici di particolare avversità verificatesi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018;
- di dover aggiudicare l'esecuzione dell'intervento n. 657 denominato: "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Turano a monte della Fonte Cottorella per circa 10 km", mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. b) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e delle deroghe di cui all' O.C.D.P.C. n. 558/2018 art. 4 comma 3, previo invito ad almeno cinque operatori economici estratti dalla White list della Prefettura di Rieti aggiornata al 06/09/2022, dalla White list della Prefettura di Frosinone aggiornata al 19/09/2022 e dalla White list della Prefettura di Latina aggiornata al 16/09/2022;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 5 dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. b) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e delle deroghe di cui all' O.C.D.P.C. n. 558/2018 art. 4 comma 3, previo invito ad almeno cinque operatori economici estratti dalla White list della Prefettura di Rieti aggiornata al 06/09/2022, dalla White list della Prefettura di Frosinone aggiornata al 19/09/2022 e dalla White list della Prefettura di Latina aggiornata al 16/09/2022 con qualificazione nella categoria OG8 classifica III o superiore;
2. di stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, individuato ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016, dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 e dell'art. 4 c. 2 dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 558/2018;
3. di approvare i seguenti documenti di gara, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
 - Schema di Domanda di partecipazione (Allegato 1);
 - Schema di Offerta Economica (Allegato 2);
 - Schema di Lettera di invito (Allegato 3);
 - Schema di Contratto (Allegato 4);

4. di avvalersi delle deroghe previste dall'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, art. 4 comma 1, ed in particolare:
- 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
 - 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
 - 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
 - 63, comma, 2 lett. c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'articolo 26 comma 6 lett. a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
 - 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
 - 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
 - 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;
 - 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
 - che all'art. 4, comma 4 della suddetta ordinanza si dispone altresì che al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui all'art. 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;
 - che all'art. 4, co. 5 si dispone che fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'articolo 1 provvedono, mediante le procedure di cui all'articolo 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture;

La stazione appaltante si avvale delle deroghe sopra riportate in virtù della evidente necessità (quale motivazione) di garantire nel più breve tempo possibile l'intervento in oggetto teso al miglioramento delle condizioni di deflusso e alla mitigazione del rischio idraulico nell'ottica della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, in particolare:

- con riferimento alla deroga all'art. 97, comma 5, decreto legislativo n. 50/2016, si assegnano all'impresa 5 giorni per rispondere per iscritto alle richieste di giustificazioni;
 - con riferimento all'art. 32, d.lgs. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo alla stipula, fermo restando che il contratto sarà risolutivamente condizionato alla verifica degli stessi e che, qualora venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti.
5. di disporre l'esecuzione del contratto, in via d'urgenza ai sensi dell'art 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e delle deroghe sopra richiamate e di dare conto al primo atto delle verifiche effettuate e della sussistenza dei presupposti sui requisiti richiesti di ordine generale di cui all'art.80 del D.lgs. n. 50/2016 e prima di dette verifiche positive non sarà, comunque, possibile procedere al pagamento, anche parziale delle somme dovute;
 6. di trasmettere il presente atto al Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile titolare della contabilità speciale n. 6104 presso la Banca d'Italia per i successivi adempimenti.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito della stazione appaltante <http://www.regione.lazio.it> nella sezione dedicata a bandi e avvisi.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6104.

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole



OCDCPC 558_2018: PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018.

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

LETTERA DI INVITO

Alla Ditta _____

PEC:

Oggetto: Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018. Invito, ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. b) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e delle deroghe di cui all' O.C.D.P.C. n. 558/2018 art. 4 comma 3, per la presentazione dell'offerta per l'affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara - per l'esecuzione 657 denominato: "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Turano a monte della Fonte Cottorella per circa 10 km".

CUP F17H21006660002 – CIG 9376392B72

A seguito dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla presente procedura mediante estrazione degli operatori economici da invitare ed estratti dalle White list con qualificazione nella categoria OG8 classifica III o superiore, Codesta impresa è invitata a presentare l'offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto, di seguito, meglio specificati.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: __/__/2022 – ore 10.00

1. DEROGHE AL D.LGS. 50/2016

Ai fini dell'espletamento della procedura in oggetto si richiamano in generale le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (da ora in avanti O.C.D.C.P.) relative ai primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, che hanno interessato anche il territorio della Regione Lazio, nonché, in particolare, le O.C.D.P.C. n. 558/2018 art. 4 comma 3 dell'ordinanza suddetta che dispone che i Commissari delegati ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare:

- 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto



emergenziale; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

- 63, comma, 2 lett. c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'articolo 26 comma 6 lett. a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;

- 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

- 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;

- 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

- 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;

- 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

co. 5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'articolo 1 provvedono, mediante le procedure di cui all'articolo 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture.

La stazione appaltante si avvale delle deroghe sopra riportate in virtù della evidente necessità (quale motivazione) di garantire nel più breve tempo possibile l'intervento in oggetto teso al miglioramento delle condizioni di deflusso e alla mitigazione del rischio idraulico nell'ottica della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, in particolare:



- con riferimento alla deroga all'art. 97, comma 5, decreto legislativo n. 50/2016, si assegnano all'impresa 5 giorni per rispondere per iscritto alle richieste di giustificazioni;
- con riferimento all'art. 32, d.lgs. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo alla stipula, fermo restando che il contratto sarà risolutivamente condizionato alla verifica degli stessi e che, qualora venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, l'amministrazione recederà dal contratto.

2. STAZIONE APPALTANTE

Regione Lazio – il Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo– via Rosa Raimondi Garibaldi 7 - 00145 Roma
 - PEC saottobre2018.llpp@regione.lazio.legalmail.it

3. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

Gli interventi che si propongono sono i seguenti:

- nelle sezioni fluviali con alveo inciso individuate lungo il Fiume Turano: rimozione della vegetazione arborea nell'alveo inciso ove esistano condizioni di rischio idraulico;
- rimozione di detriti arborei in alveo nei tratti individuati lungo il Fiume Turano;
- taglio arboreo lungo gli argini dei tratti individuati, da effettuarsi in modo che non si pregiudichi la stabilità e la vulnerabilità delle sponde all'azione erosiva delle correnti di piena;
- rimozione delle ceppaie aventi parte dell'apparato radicale scoperto e che risultino instabili a causa di piccoli movimenti franosi o di erosioni, poste lungo gli argini nei tratti interessati dal progetto;
- rimozione di barre fluviali presenti in alveo, nei tratti individuati lungo il Fiume;
- scavo in alveo per ripristino della sezione di deflusso;
- ripristino della continuità spondale mediante opere di ingegneria naturalistica: quali palizzata viva, ove siano avvenuti fenomeni di instabilità locale dei pendii.

Per una dettagliata descrizione delle opere e delle modalità di esecuzione dei lavori si vedano gli elaborati del progetto esecutivo.

4. OGGETTO, DURATA ED IMPORTO DELL'APPALTO

- 4.1. **Oggetto appalto:** l'appalto ha per oggetto l'intervento codice 657 denominato: "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Turano a monte della Fonte Cottorella per circa 10 km", ai sensi dell' O.C.D.P.C. n. 558 - *Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018.*



- 4.2. **Tipo di appalto:** sola esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. b) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e delle deroghe di cui all'O.C.D.P.C. 558/2018.
- 4.3. **Il luogo di esecuzione** dei lavori è presso i comuni di Rieti e di Belmonte in Sabina (RI).
- 4.4. **Durata dei lavori: 180 (centottanta) giorni** naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori. Stante l'urgenza dei lavori la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione formale del contratto.
- 4.5. **Ammissibilità di varianti:** al ricorrere dei presupposti e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.50/2016. Ai sensi dell'art. 29 comma 1 lettera a del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, è ammessa la clausola di revisione dei prezzi prevista dall'art.106, comma 1, lettera a) , del Codice dei Contratti.
- 4.6. **L'importo complessivo dell'appalto**, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 854.900,00 di cui € 24.900,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA.
- 4.7. **Gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza** non soggetti a ribasso ammontano ad € 24.900,00.
- 4.8. **L'importo dei lavori, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad € 830.000,00 oltre IVA.**

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

descrizione	categoria	classifica	qualificazione obbligatoria	Importo totale (euro)	%	indicazioni speciali ai fini della gara	
						prevalente o scorporabile	subappaltabile (si/no) <40% del contratto
opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	OG8	III	SI	€ 854.900,00	100%	prevalente	SI – subappaltabile nel limite del 49,99%
TOTALE					100,00		

incidenza manodopera € 211.057,96 pari al 25,43%

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45, co. 2 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.



In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Si evidenzia che l'elencazione di cui all'art. 45 del Codice, non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara nell'aggregazione di imprese di rete possono presentare offerta, per la medesima gara, in



forma singola o associata. A questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Inoltre, i R.T.I. (costituiti o costituendi), i consorzi ordinari (costituiti o costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E dovranno indicare la mandataria e le mandanti specificando ai sensi dell'art. 48, co. 4, le categorie dei lavori e le percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 8, terzo periodo, del Codice dei Contratti, la mandataria in ogni caso deve eseguire i lavori in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall'articolo 48, co. 18 e 19, del Codice dei Contratti.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o



costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

In ogni caso si applica l'articolo 48 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale di cui al successivo punto **6.1 di cui all'art. 80 del Codice.**
- essere in possesso dei **requisiti di idoneità professionale, di cui al punto 6.2;**
- essere in possesso dei requisiti di **capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3;**

Ai sensi dell'articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante richiederà all'aggiudicatario, di presentare documenti complementari aggiornati. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.



Ai sensi dell'articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l'operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.

6.1. Requisiti di partecipazione di ordine generale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- iii. insussistenza, nei confronti dei subappaltatori, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80, del Codice dei Contratti;
- iv. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;
- v. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- vi. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti.

A seguito della modifica dell'art. 80, comma 4, quinto periodo, del D.Lgs 50/2016, intervenuta con l'applicazione dell'art. 8, comma 5, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, l'operatore economico può essere escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto se la stazione appaltante fosse a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.



Il requisito generale relativo all'assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice deve essere soddisfatto e, quindi, dichiarato:

- da ciascun concorrente singolo;
- da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese retiste ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. f), del Codice;
- da ciascuno dei componenti del GEIE di cui all'art. 45, co. 2, lett. g), del Codice;
- dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice.

6.2. Requisiti di idoneità professionale

- **Iscrizione, a pena di esclusione, nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.3. Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico professionale

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento di cui al DPR 207/2010 e in conformità all'allegato «A» al citato Regolamento di cui al DPR 207/2010, nonché alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016 n. 248:

- **Categoria OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, nella classifica III o superiore - categoria prevalente a qualificazione obbligatoria.**

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 61, co. 2, del Regolamento di cui al DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 14, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76, comma 5, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare



alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;

- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77, comma 1, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 76, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (cfr., ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440 ed ex multis, Pareri n. 54 del 30 settembre 2014 e n. 70 del 14 ottobre 2014);

- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55).

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

7. DOCUMENTAZIONE DI GARA - SOPRALLUOGO

La documentazione di gara comprende:

- Progetto esecutivo, redatto dall'Arch. Antonio Ferretti e dal P.I. Edmondo Di Rocco, validato, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 dal Responsabile del Procedimento, Ing. Mariangela Franco, in data 26/08/2022 ed approvato con Determinazione G12081 del 14/09/2022;
- Lettera di invito;
- Domanda di partecipazione;



- Schema di offerta economica;
- Schema di contratto;

Il progetto dell'intervento è disponibile e scaricabile entro 7 giorni dalla trasmissione della presente al seguente link:

Comunque sarà possibile chiedere copia della documentazione di progetto oltre il suddetto termine, mediante richiesta al RUP Ing. Mariangela Franco alla mail: mfranco@regione.lazio.it; Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, ai fini della presentazione dell'offerta non è previsto alcun sopralluogo obbligatorio, considerato che la documentazione progettuale relativa all'intervento è messa a disposizione dei concorrenti, secondo le modalità riportate al capo precedente, è tale da consentire la corretta formulazione dell'offerta.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

8.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); a tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

8.2. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

9. COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

9.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica di cui al punto 7. Entro 5 giorni antecedenti la scadenza della presentazione dell'offerta. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.



Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno comunicate, ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, in forma anonima, a tutti gli invitati alla procedura di affidamento.

9.2 Salvo quanto disposto nei precedenti punti 8.1 e 8.2, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi all'indirizzo di posta elettronica certificata - PEC il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del procedimento di selezione (RUP); diversamente, la Stazione Appaltante, declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

9.3. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

10. SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori, le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

Si precisa che:

a) ai fini di quanto previsto dall'art. 105, comma 2 del Codice le categorie dei lavori per le quali è ammesso il subappalto sono quelle specificate nel precedente paragrafo 4.

b) Categoria Prevalente: **OG8 nel limite del 49,99%**

11. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice ed attestarne il possesso mediante apposita dichiarazione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.



Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

12. ULTERIORI DISPOSIZIONI

- 12.1 La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile nel caso in cui, *“nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento e alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale”*.
- 12.2 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 8, ultimo periodo del Codice. **La stazione appaltante prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 o comma 2-bis del D.lgs 50/2016.** Comunque, l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse **è inferiore a cinque** (ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020). Nel caso in cui le offerte dovessero essere inferiori a 15, per le esigenze di estrema urgenza esposte al punto 1, la Regione Lazio –Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, ai fini della presente procedura, si avvale anche della deroga di cui all'articolo 4, comma 7, dell'O.D.C.P.C. n. 558/2018, per la verifica delle offerte anomale, richiedendo, pertanto, le necessarie spiegazioni per iscritto ed assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a **5 giorni**.
- 12.3 È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta venga ritenuta dalla Regione Lazio-Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo conveniente o idonea in relazione



all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice; se la gara è già stata aggiudicata, è facoltà della Direzione in materia di lavori pubblici di non stipulare il contratto d'appalto. Ai sensi dell'art. 94, comma 2, del Codice, la Direzione in materia di lavori pubblici, può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice.

- 12.4 Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la Stazione Appaltante, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
- 12.5 L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella lettera di invito per la scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Direzione in materia di lavori pubblici potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla Stazione Appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.
- 12.6 Per le stesse motivazioni legate all'estrema urgenza dei lavori, già rappresentate in premessa, in deroga all'articolo 32 del d.lgs. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo alla stipula. Fermo che il contratto sarà risolutivamente condizionato alla verifica degli stessi e che nel caso in cui venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, l'amministrazione recederà dal contratto.
- 12.7 Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, (salve le ipotesi di cui ai commi 3 e 4 e 5 del medesimo articolo) o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto la Stazione Appaltante provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
- 12.8 La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e gli altri elaborati del progetto esecutivo, nella presente lettera d'invito e suoi allegati;



- 12.9 Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario;
- a) tutte le dichiarazioni richieste:
 - a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
 - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
 - a.3) devono essere corredate dall'indirizzo di posta elettronica del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni ai sensi degli artt.76 d.lgs. 50/2016;
 - a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza;
 - b) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dalla presente lettera di invito, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3) o all'indirizzo di posta elettronica certificata dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art.76, comma 5, del Codice;
 - c) ai sensi dell'art.76 del Codice e dell'art.6 del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva/o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate via PEC all'indirizzo diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni;
 - d) in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati;
 - e) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

13. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 216, comma 13, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC o Autorità) con le delibere attuative n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. 157 del 17/02/2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico presso, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.b, della succitata delibera n.157/2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come specificato dal successivo paragrafo. In ogni caso, qualora si riscontrassero



inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali

14. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

L'appalto è finanziato con Fondi della contabilità speciale dell'emergenza maltempo 2018.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto "a corpo" e sarà effettuato come previsto dallo Schema di Contratto. È inoltre prevista, dal combinato disposto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 e art. 207, comma 1, del decreto Rilancio, tenendo conto delle risorse disponibili della stazione appaltante, la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

15. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.

16. PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, per un importo pari ad € 80/00 (euro ottanta/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 163 del 22/12/2015.

17. CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del Regolamento, tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 14, del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, come richiesto dal precedente paragrafo 4.8;

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'individuazione dell'offerta migliore sarà determinata col criterio del minor prezzo, mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016 e dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020.



La stazione appaltante prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 o comma 2-bis del D.lgs 50/2016.

Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque (ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020). Nel caso in cui le offerte dovessero essere inferiori a 15, per le esigenze di estrema urgenza esposte al punto 1, la Regione Lazio- Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, ai fini della presente procedura, si avvale anche della deroga di cui all'articolo 4, comma 7, dell'O.D.C.P.C. n. 558/2018, per la verifica delle offerte anomale, richiedendo, pertanto, le necessarie spiegazioni per iscritto ed assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a 5 giorni.

19. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

19.1. Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione:

deve essere **idoneamente sigillato** e deve contenere al suo interno la **busta della documentazione amministrativa (A)** prescritta dalla presente lettera di invito e la **busta dell'offerta economica (B)**;

deve pervenire, a mezzo delle Poste Italiane S.p.A. oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore ____del __/__/2022 esclusivamente al seguente indirizzo: **REGIONE LAZIO - Genio civile di Rieti- Via Flavio Sabino, 27 – 02100 - Rieti**. È facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, orario d'ufficio, presso il protocollo della **REGIONE LAZIO - Genio civile di Rieti**, in Via Flavio Sabino, 27 – 02100 - Rieti. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza.

deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente, quali denominazione o ragione sociale, indirizzo Pec o numero di fax (in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, sul plico devono essere riportate le informazioni di tutti i singoli partecipanti) e riportare la seguente dicitura **“Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo - presentazione dell'offerta per l'affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara - dell'intervento codice 657 denominato: "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Turano a monte della Fonte Cottorella per circa 10 km”, nonché il giorno e l'ora di scadenza della presentazione delle offerte e la scritta “NON APRIRE”**.

19.2. Il plico deve contenere al suo interno 2 (due) buste chiuse e sigillate, preferibilmente senza l'utilizzo della ceralacca, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente:

1. “A – Documentazione Amministrativa”;



2. “B - Offerta economica”.

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

- 19.3. **Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. Saranno altresì escluse le offerte inammissibili ai sensi dell’art. 59, comma 4, del Codice.
- 19.4. Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà **causa di esclusione**.

20. CONTENUTO DELLA BUSTA “A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 20.1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**, come da modello allegato, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura;
- 20.2. **PASSOE** di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;
- 20.3. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, relativa al possesso dell’attestazione di qualificazione per la categoria richiesta dalla presente lettera. Il possesso può essere comprovato inserendo nella busta "documentazione amministrativa" dichiarazione attestante il possesso **DELL’ATTESTAZIONE S.O.A.**, riportante tutti i contenuti rilevanti dell’originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di revisione triennale e scadenza quinquennale, categorie di attestazione e classifiche rilevanti ai fini della partecipazione); in luogo della dichiarazione, il possesso dell’attestazione S.O.A. può essere comprovato mediante allegazione dell’originale o di copia (anche semplice) della medesima attestazione.
- 20.4. attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC;

21. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”

Nella busta B il concorrente dovrà inserire la seguente documentazione:

- **Offerta economica**, redatta su carta intestata sul modello allegato B, datata e sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, ovvero dal rispettivo legale rappresentante di ogni componente il costituendo Raggruppamento temporaneo di concorrenti, corredata dai documenti d’identità dei sottoscrittori, pena l’esclusione.



L'offerta dovrà riportare il ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori calcolato al netto degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, fino alla seconda cifra decimale, indicato in cifre e in lettere, in caso di discordanza prevarrà l'importo indicato in lettere.

L'offerta dovrà contenere, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, la quantificazione, **a pena di esclusione, dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.**

22. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Le operazioni di gara saranno condotte ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 4, dal RUP e si svolgeranno secondo le seguenti fasi:

La prima seduta pubblica per l'apertura delle offerte si terrà il giorno ___/___/2022 alle ore ____, presso la Regione Lazio – Genio civile di Rieti- Via Flavio Sabino, 27 – 02100 - Rieti.

23. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.



Ai fini del soccorso la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce la presente lettera di invito.

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Mariangela Franco, e-mail mfranco@regione.lazio.it

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Mariangela Franco

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole

SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO: Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018. Invito, ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. b) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e delle deroghe di cui all' O.C.D.P.C. n. 558/2018 art. 4 comma 3, per la presentazione dell'offerta per l'affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l'esecuzione dell'intervento codice 657 denominato: "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Turano a monte della Fonte Cottorella per circa 10 km". CUP F17H21006660002 – CIG 9376392B72

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di (legale rappresentante, amministratore unico, titolare, ecc.) dell'impresa _____ con sede legale a _____ e sede operativa a _____ codice fiscale _____, partita IVA _____ e-mail _____ Pec (obbligatoria) _____

In nome e per conto di:

Impresa Singola

- impresa individuale società per azioni società a responsabilità limitata
 società in accomandita semplice società cooperativa altro _____

Consorzio

- ordinario società cooperative di produzione e lavoro imprese artigiane stabile

- concorrendo, nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del d.lgs. 50/2016) per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):

n.	Denominazione	Codice Fiscale	Sede legale	Ruolo Capofila o Consorziata

Raggruppamento temporaneo di concorrenti/Aggregazioni di rete

- costituito**, concorrendo con la seguente composizione:

Denominazione	Codice Fiscale	Sede legale	Ruolo Mandataria o Mandante

costituendo, impegnandosi a costituirsi con la seguente composizione:

Denominazione	Codice Fiscale	Sede legale	Ruolo Capogruppo con potere di rappresentanza o Mandante

GEIE

con la seguente composizione:

Denominazione	Codice Fiscale	Sede legale	Ruolo Capofila o Consorziata

CHIEDE

di partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara - per l'esecuzione dell'intervento codice 657 denominato: "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Turano a monte della Fonte Cottorella per circa 10 km". CUP F17H21006660002 – CIG 9376392B72

Avvalendosi del disposto, di cui agli artt. 21, 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l'uso di atto falso, come richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, allo scopo di partecipare alla procedura in oggetto,

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- 1) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all'art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per aver commesso i seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile

2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali, di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode, ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti, di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2) di non incorrere nei motivi di esclusione, di cui all'art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo Decreto;

3) che i soggetti indicati all'articolo 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 sono i seguenti (indicare i nominativi, i codici fiscali, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):

N.	Cognome, Nome, luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Qualifica	Residenza

NB Per i soggetti di cui al punto tre nei cui confronti opera l'esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo

4) che con riferimento ai suddetti soggetti, di cui al comma 3 dell'art. 80 non sussistono le cause di esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80;

5) in relazione ad amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente:

che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente l'indizione della presente procedura;

che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione della presente procedura; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate per i reati, di cui all'art. 80, comma 1, lett a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del D. Lgs. n. 50/2016 e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti (qualora il legale rappresentante o il procuratore non intenda dichiarare per conto di terzi, dovrà essere presentata separata dichiarazione dai soggetti interessati):

Nominativi, qualifica, luogo e data di nascita e residenza	Eventuali condanne comminate comprese le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione	Dichiarazione di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionatoria

- 6) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all'art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro".
(legge n. 12 del 17 gennaio 2022 la legge 23.12.2021 n. 238 (cd. "Legge europea 2019-2020"))
- 7) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente:
- a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
 - c-bis*) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - c-ter*) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
 - c-quater*) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
 - d) che non sussiste una situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla procedura di gara;

- e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive dell'esclusione dalla procedura;
- f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva, di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi, di cui all'art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria, di cui all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
- i) in applicazione delle disposizioni, di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili":
- che l'impresa è esente dall'applicazione delle norme, di cui all'articolo 17 della Legge n. 68/1999 avendo alle proprie dipendenze non più di 15 dipendenti;
 - che l'impresa, pur avendo un numero di dipendenti compreso tra 16 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2001;
 - che l'impresa è pienamente in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999.
(indicare specificatamente l'ufficio e la provincia ove ha sede l'impresa da cui risulta l'ottemperanza alle norme della citata Legge): _____;
- l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, o, pur essendone stato vittima di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, (salvo i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689);
- m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti il fatto che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- 8) in relazione alle disposizioni contenute nell'art 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001:
- di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;
 - di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;
 - dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica

Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;

- 9) di essere iscritto alla **White List** della Provincia di _____ con scadenza al _____; oppure di aver presentato domanda di rinnovo alla suddetta **White List** in data _____;
- 10) *(in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)*: di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del Regio Decreto 16.03.1942, n. 267, giusto Decreto del Tribunale di (inserire riferimenti autorizzazione n., data, ecc.) e di partecipare alla presente procedura su autorizzazione del Giudice Delegato, salvo quanto previsto al comma 6 dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016; a tal fine allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186-bis;
- 11) *(in caso di fallimento)*: di trovarsi in stato di fallimento giusta sentenza del Tribunale di _____ (inserire riferimenti del fallimento n., data, ecc.) e di partecipare alla presente procedura di gara su autorizzazione del Giudice Delegato _____, salvo quando previsto al comma 6 dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 12) di essere in possesso di attestazione SOA per le categorie e classifiche richieste nell'Avviso ed in particolare per la cat. **OG8 classifica III o superiore**;
ovvero, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento:
 di invocare l'istituto, di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di avvalimento per il soddisfacimento dei seguenti requisiti: _____ indicando, quale impresa ausiliaria, l'impresa _____, di cui si allega copia della relativa attestazione SOA e che risulta:
- iscritta alla White List della Provincia di _____ con scadenza il _____;
 - ovvero di aver presentato iscrizione alla White List della Provincia di _____ in data _____;
- 13) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni: _____
nei limiti del 49,99%;
- 14) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
 INPS: sede di _____ Matricola n. _____;
 INAL: sede di _____ Matricola n. _____;
 CASSA EDILE: di _____ Matricola n. _____ e di essere in regola con i relativi contributi;
- 15) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare e nella documentazione relativa alla procedura in oggetto;
- 16) che l'impresa è iscritta:
- (per le imprese italiane o di altro Stato membro residenti in Italia) nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di _____;
- (per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia)* nel registro professionale o commerciale _____ dello Stato di _____ per la seguente attività:
- (NB: l'attività deve essere attinente a quella oggetto dell'appalto)*
- Codice attività (obbligatorio): _____
- Numero di iscrizione: _____
- Data di iscrizione: _____
- Durata dell'impresa/data termine: _____
- Forma giuridica _____

- 17) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, e in particolare quella relativa alla viabilità, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso;
- 18) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto;
- 19) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- 20) di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- 21) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 22) che l'indirizzo PEC al quale inviare qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni di cui potrebbe eventualmente necessitare la Stazione Appaltante ed al quale vanno inviate tutte le comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 è il seguente:
- 23) autorizza, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura;

oppure

- non autorizza, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice;
- 24) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo Decreto, nonché del Regolamento (CE);
- 25) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a e che la composizione del raggruppamento è la seguente:

n.	Denominazione	Sede legale

26) (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):

n.	Denominazione	Sede legale

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), copia conforme all'originale della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile; oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale.

(luogo)

(data)

(sottoscrizione)

(ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 il legale rappresentante-sottoscrittore allega semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità)

N.B. La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione:

- in caso di **impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente;**
- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti**, dalla **mandataria/capofila**.
- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti**, da **tutti i soggetti** che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete** si fa riferimento alla disciplina prevista per i **raggruppamenti temporanei di imprese**, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica*, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica*, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. *se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria*, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. - nel caso di **consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile** di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

ALLEGATO B**SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA**

Oggetto: Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018. Invito, ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. b) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e delle deroghe di cui all' O.C.D.P.C. n. 558/2018 art. 4 comma 3, per la presentazione dell'offerta per l'affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara - per l'esecuzione dell'intervento codice 657 denominato: "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Turano a monte della Fonte Cottorella per circa 10 km". CUP F17H21006660002 – CIG 9376392B72

Il sottoscritto _____ nato a _____ () il _____
 residente a _____ () in via/piazza _____ n. _____
 in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa _____ con sede legale
 a _____ e sede operativa a _____
 codice fiscale _____, partita IVA _____, Pec _____

in nome e per conto di:

1) Impresa Singola:

- Imprenditore individuale, anche artigiani Società per Azioni Società a Responsabilità Limitata Società in Accomandita Semplice Società Cooperativa altro:

2) Consorzio

- Ordinario Società Cooperative di Produzione e Lavoro Imprese Artigiane Stabile

3) Raggruppamento temporaneo di concorrenti

- Costituito Costituendo

4) Rete di impresa

- Costituita Costituenda

5) Geie

di seguito denominata **“Impresa”**

SI IMPEGNA

ad adempiere alle obbligazioni previste in tutti i documenti di gara relativi all'affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara - per l'esecuzione dell'intervento codice 657 denominato: "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Turano a monte della Fonte Cottorella per circa 10 km". CUP F17H21006660002 – CIG 9376392B72 nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti.

L'Impresa, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

OFFRE

<u>Ribasso unico espresso in percentuale sul corrispettivo posto a base di gara (in CIFRE)%</u>	<u>Ribasso unico espresso in percentuale sul corrispettivo posto a base di gara (in LETTERE)</u>
_____	_____

al netto degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

incidenza manodopera € 211'057,96 pari al 25,43%

L'Impresa dichiara, pena l'esclusione, che ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono pari ad € _____

Dichiara, altresì, che i propri costi della manodopera sono pari ad € _____

L'Impresa dichiara, inoltre:

a. che, l'offerta si intende resa quale ribasso unico espresso in percentuale sull'importo dei lavori posti a base di gara, dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per l'aggiudicazione dell'appalto a suo favore ed intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato;

b. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;

c. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e/o il Committente;

d. di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella documentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e di averne tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto;

e. di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo;

f. che i corrispettivi risultanti dall'applicazione della percentuale di ribasso applicata sono onnicomprensivi di quanto previsto nella documentazione di gara e sono remunerativi;

g. che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall'applicazione nella percentuale di ribasso applicata sono, altresì, compresi ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, esclusa l'IVA;

h. di non eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;

i. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a mantenere bloccata la presente offerta, per tutta la durata contrattuale;

j. di applicare le medesime condizioni per gli ulteriori lavorazioni che dovessero essere richieste dal Committente, nel rispetto della legge e di quanto previsto dalla documentazione di gara;

k. di ritenere congruo il corrispettivo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori descritti nella documentazione di gara;

l. di rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

m. in caso di discordanza tra la riduzione percentuale indicata in cifre, fino alla seconda cifra decimale, e quella indicata in lettere prevale la riduzione indicata in lettere.

Luogo e data _____

Firma _____

Allegare documento di identità del legale rappresentante e firmatario dell'offerta.

Copia



OCDPD 558/2018: PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSE-
GUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METERELOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018

CONTRATTO DI APPALTO

per l'esecuzione dell'intervento codice 657 denominato "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino
sommità arginale del fiume del fiume Turano a monte della Fonte Cottorella per circa 10 km".

CUP F17H21006660002- CIG ——— Codice Univoco Ufficio: ———

TRA

La Regione Lazio, rappresentata dall'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione Regionale La-
vori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, in qualità di responsabile
per gli interventi LL.PP. relativi all'emergenza maltempo del 20 e 30 Ottobre 2018, domiciliata per la
carica presso la sede legale della Regione Lazio, in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 C.F./P.
I.V.A. 97994440580, munita di firma digitale, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma
in nome, conto e interesse, nella qualità di Legale rappresentante;

E

L'impresa —, semplicemente "Ditta", con sede legale, in — — CF/PIVA: —, rappresentata da —
— nato a — il -/-/, C.F. —, in qualità di Legale rappresentante;

PREMESSO CHE

- con Decreto n. 00015 del 27/01/2022 è stato individuato quale RUP dell'intervento in oggetto ai
sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 l'Ing. Mariangela Franco in servizio presso Direzione Regionale
Lavori Pubblici Risorse Idriche e Difesa del Suolo area supporto all'Ufficio Speciale Ricostruzione
per l'attuazione degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrologico dei Comuni
del Cratere (sisma 2016);

- con Determinazione n. — del --/-- della Stazione Appaltante, è stato approvato il progetto dell'intervento "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume del fiume Turano a monte della Fonte Cottorella per circa 10 km";
- con Decreto n. — del --/-- è stato disposto di procedere all'affidamento l'intervento 657 "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume del fiume Turano a monte della Fonte Cottorella per circa 10 km", secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 5 dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, mediante procedura negoziata, ai sensi agli articoli 36 e 63 del D. Lgs n. 50/2016, previa estrazione degli operatori economici da invitare dalla White list della Prefettura di _____ aggiornata al _____ con qualificazione nella categoria OG8 classifica III o superiore;
- con il medesimo Decreto — del --/-- sono stati approvati gli atti di gara consistenti in: Schema di Domanda di partecipazione, Schema di Offerta Economica, Schema di Lettera di invito, Schema di contratto, e ai sensi dell'art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, è stata assicurata adeguata pubblicità alla procedura negoziata attraverso la pubblicazione della determinazione medesima sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it , nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti;
- con Decreto n. — del --/-- sono stati approvati gli esiti della procedura di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione nei confronti dell'impresa —, con sede legale, in — — CF/PIVA: — che ha offerto un ribasso del --% corrispondente ad un importo contrattuale pari ad € — di cui € — per oneri della sicurezza IVA esclusa;
- sono stati effettuati in capo alla suddetta Impresa i controlli per la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con esito favorevole e non risultano presentanti nel termine di legge ricorsi avverso l'aggiudicazione definitiva, come da dichiarazione del RUP del --/--, in atti;
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità originale del fiume del fiume Turano a monte della Fonte Cottorella per circa 10 km" così come analiticamente indicati nel Capitolato Speciale.

L'importo di contratto complessivo ammonta ad € — (Euro —/00) di cui € — (Euro —/—) per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del —%, come risulta dall'offerta dell'Impresa, oltre 24.900,00 (Euro ventiquattromilaenovecento/00) per oneri della sicurezza ed I.V.A.

Le opere da eseguire per dare compiuti i lavori e le specifiche tecniche, in base alle quali gli stessi devono essere realizzati sono indicati e descritti negli elaborati posti a base di gara, nonché nell'offerta economica presentata in sede di gara dall'aggiudicatario, che costituiscono parte integrante e sostanziale di questo contratto, anche se non materialmente allegati.

Formano parte integrante del contratto, in particolare, i seguenti atti:

- a) Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) Relazione Tecnica ed elaborati grafici progettuali;
- c) Elenco dei prezzi unitari e Computo Metrico;
- d) Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008;
- e) Offerta economica;
- f) Le polizze di garanzia.

Art. 2 - Cauzione definitiva e Polizza assicurativa

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l'Impresa, ai sensi dell'art. 103 c. 1 del D.lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire la relativa polizza fideiussoria n° — del —/—/—, rilasciata dalla — P. IVA — con sede legale in —, per un importo totale pari ad € — ridotta del 50% in quanto l'Impresa risulta in possesso di certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2015.

	Ai sensi dell'art. 103 c. 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha provveduto a stipulare apposita polizza assicurativa rilasciata dalla _____ - P. IVA n. _____ con sede legale in _____, Polizza n. _____	
	- del -/-/ per l'importo di € _____ e per un massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro, che rende indenne la Stazione Appaltante da danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso della esecuzione dei lavori. La polizza copre inoltre i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.	
	Tali polizze, emesse a favore della stazione appaltante agli effetti e per l'esatto adempimento degli obblighi assunti dall'Impresa in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, sono custodite agli atti dalla Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa Del Suolo, via Rosa Raimondi Garibaldi 7 Roma.	
	Dette polizze resteranno depositate presso la Direzione Regionale fino all'emissione del certificato di collaudo.	
	Art. 3 – Direzione dei Lavori e Direzione del Cantiere.	
	La Direzione dei Lavori sarà eseguita a cura della Stazione Appaltante. L'appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare un proprio rappresentante qualificato e deputato ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori. L'appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione appaltante per iscritto il nominativo delle persone di cui sopra.	
	Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'albo professionale, secondo le competenze professionali.	
	Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto all'Amministrazione l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Contratto.	

Si rinvia per il resto a quanto previsto dal Decreto del MIT 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Approvazione delle linee guida Sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'esecuzione".

Art. 4 – Termini di esecuzione.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori l'Impresa aggiudicataria è obbligata a segnalare alla D.L. eventuali disservizi o situazioni di pericolo che si fossero prodotti nell'area interessata dagli interventi.

All'occorrenza l'Impresa ha, altresì, l'onere di procedere immediatamente al transennamento (o opera simile) per l'incolumità di persone e cose, qualora non sia possibile procedere all'immediata eliminazione del pericolo. L'Appaltatore dovrà denunciare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione lavori. Tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell'Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al successivo articolo. La redazione del certificato di ultimazione dei lavori è subordinata alla previa acquisizione da parte dell'Amministrazione di tutte le certificazioni di legge da fornirsi a cura e spese dell'Impresa attestanti l'agibilità dell'opera. Qualora

	l'Appaltatore non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili esclusiva-	
	mente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle stesse dovrà dimostrare la propria estraneità al ri-	
	tardo fornendo le richieste presentate agli enti suddetti nei tempi e modi stabiliti, nonché i successivi	
	solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che restano a suo carico.	
	In tal caso l'Impresa sarà tenuta a presentare per ogni impianto ed opera eseguita la dichiarazione	
	di conformità di cui all'art. 7 del DM 37/2008.	
	Art. 5 – Pagamenti	
	Ai sensi dell'art. 35 c.18 del D.lgs. 50/2016 e successive mm. e ii., è inoltre prevista la corresponsio-	
	ne in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.	
	Tale percentuale può raggiungere il 30% ai sensi dell'art. 207 del decreto "Rilancio.	
	L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o	
	assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al pe-	
	riodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.	
	L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di	
	pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione	
	dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade	
	dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui	
	imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con de-	
	correnza dalla data di erogazione della anticipazione.	
	L'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto	
	del ribasso d'asta e dalle prescritte ritenute raggiunga l'ammontare di € — (euro —), così come	
	risultante dalla contabilità dei lavori redatta secondo le prescrizioni, di cui all'art. 15 del citato Decreto	
	n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.	

Si procederà all'emissione del titolo di spesa per la liquidazione della rata di saldo successivamente all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, ove nulla osti nei riguardi di eventuali atti impeditivi, previa costituzione di una cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa da parte dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 103 co. 6, del D.lgs. 50/2016. Fino alla data di detto rilascio, l'Impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite affinché le stesse non siano danneggiate da terzi. Sui certificati di pagamento verrà applicata, a titolo di garanzia, una ritenuta, a norma di legge dello 0,50% (zerocinquanta per cento) sull'importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell'Impresa sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, che verrà restituita dopo l'approvazione del collaudo.

Art. 6 - Termini e modalità di collaudo dei lavori

A seguito della certificazione dell'ultimazione dei lavori il DL redige il conto finale dei lavori che viene trasmesso al RUP e firmato dall'Impresa entro il termine di giorni trenta dalla data della lettera con la quale la stessa è invitata a prenderne visione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lettera e) del DM 49/2018 del MIT.

All'atto della certificazione dell'ultimazione dei lavori entro 5 gg. il D.L. provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà di uso. Il Certificato di Regolare Esecuzione sarà emesso dal DL entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le previsioni di cui all'art. 102, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 7 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. l'esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l'appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma.

	Il subappalto è consentito nei limiti del 49,99% ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola	
	la materia, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:	
	- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;	
	- il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto;	
	- all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare;	
	- l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80	
	del D.lgs. n. 50/2016	
	È fatto obbligo all'Aggiudicatario di trasmettere alla Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti del	
	comma 3 dell'articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento	
	effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai su-	
	bappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmet-	
	ta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, la stazione appaltante sospen-	
	derà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.	
	Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dei lavori provvederà a:	
	- verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autoriz-	
	zate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati	
	alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;	
	- controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad	
	essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;	
	- registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappalta-	
	tore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, a determinare;	
	- la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;	
	- provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP	
	dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.	

Salvi i casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice, la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.

L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata.

Art. 8 – Penale per ritardata ultimazione

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori appaltati, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 1‰ (unopermille) dell'importo netto dell'appalto.

Al raggiungimento dell'ammontare delle penali pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto dell'appalto, è facoltà della Stazione Appaltante recedere dal contratto con le modalità riportate all'art. 14 del presente documento

Art. 9 - Applicazione Norme CCNL e Sicurezza

	L'Impresa appaltatrice si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni previste a norma di legge	
	(D.lgs. 81/2008), nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di assunzione ed impiego	
	di mano d'opera in genere.	
	L'Impresa appaltatrice, si obbliga alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali, derivanti	
	dalle leggi e dai contratti collettivi, nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di la-	
	voro. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Impresa appaltatrice,	
	si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli	
	operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in	
	vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti.	
	Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto	
	collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti.	
	In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, comunque accertati, si procederà ad una detra-	
	zione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso, o del saldo, se i lavori sono ulti-	
	mati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'assolvimento delle obbligazioni su	
	descritte, e se ne darà notizia all'Ispettorato del Lavoro. Il pagamento delle somme accantonate	
	all'impresa non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli	
	obblighi predetti sono stati adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni di cui sopra l'Impresa non	
	può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni.	
	L'Impresa appaltatrice in ottemperanza alle disposizioni del capitolato generale, prima della conse-	
	gna dei lavori a pena di risoluzione del presente atto in danno per gli eventi verificatisi tra la stipula e	
	la effettiva consegna, deve:	
	a) indicare il nominativo del responsabile della sicurezza;	
	b) consegnare il documento relativo alla valutazione dei rischi;	
	c) indicare il nominativo della persona responsabile del cantiere addetta	

ad accettare gli Ordini di Servizio della Direzione Lavori.

Art. 10 - Responsabilità verso terzi

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 11 - Domicilio legale

Agli effetti del presente contratto l'Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede sita in —
— Via —.

Art 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il conto corrente identificato dal seguente codice IBAN: ——— — Agenzia di
—— sul quale la Stazione Appaltante accrediterà il corrispettivo previsto del presente atto.

Ai sensi dell'art. 3 c. 7, L. 136/2010, il contraente individua il Sig. — - nato a — il -/-/— e residente, in —, via ——— - C.F. ———, quale persona delegata ad operare sul sopra indi-

cato conto. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3 co. 8 L. 136/2010.

In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto contratto si risolve automaticamente e il contraente non

	inadempiente ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e all'Ufficio territoriale del	
	governo ai sensi dell'art. 3 co. 8 L. 136/2010.	
	Art. 13 Recesso	
	L'Amministrazione si riserva, altresì, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 la facoltà di recedere,	
	in qualunque tempo, unilateralmente dal Contratto, previo pagamento delle prestazioni relative ai	
	lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al de-	
	cimo dell'importo dei lavori non eseguiti.	
	Il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti	
	del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.	
	L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi	
	con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in con-	
	segna le opere ed effettua la verifica sulla regolarità dei lavori.	
	I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1, sono soltan-	
	to quelli già accettati dal DL/RUP, prima della comunicazione del preavviso.	
	L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal DL e deve	
	mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso	
	contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.	
	Art. 14 - Risoluzione	
	La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clau-	
	sola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:	
	a) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo con-	
	trattuale);	

b) grave e reiterato inadempimento alle disposizioni del DL riguardo alle modalità e ai tempi di esecuzione del Contratto o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) ritardo di oltre 30 gg. rispetto alla data prevista per l'ultimazione dei lavori;

d) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;

e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale.

Costituisce altresì ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell'Affidatario, l'ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" (art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001) approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 21.01.2014, n. 33.

La risoluzione del Contratto, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

La risoluzione potrà, altresì, avvenire nei casi ed alle condizioni previste dall'art. 108 commi 1 e 1 bis del d.lgs. 50/2016, nonché necessariamente nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

Il DL/RUP, inoltre, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, redige apposita relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore e formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non infe-

	riore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia ri-	
	sposto, la stazione appaltante su proposta del DL/RUP dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuo-	
	ri di quanto previsto al precedente comma, nell'esecuzione dei lavori vi siano ritardi per negligenza	
	dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DL/RUP assegna un termine, che, salvo i casi	
	d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le opere.	
	Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualo-	
	ra l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il paga-	
	mento delle penali.	
	Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni	
	relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento	
	del contratto.	
	In sede di liquidazione finale delle prestazioni riferite all'appalto risolto, è posto a carico dell'appaltato-	
	re l'onere derivante dalla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni ove	
	la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1.	
	Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, l'appaltatore de-	
	ve, infine, provvedere al ripiegamento dei cantieri e allo sgombero delle aree di lavoro e relative per-	
	tinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato ri-	
	spetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i	
	relativi oneri e spese.	
	Contestualmente alla risoluzione del Contratto la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la	
	garanzia definitiva posta a garanzia dello stesso per l'intero importo residuo al momento della riso-	
	luzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.	
	Art. 15 - Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa	

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. Clausola risolutiva espressa: la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

Art. 16 – Interpello

In conformità a quanto previsto dall'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016, nel caso in cui sopravvenga il fallimento dell'Aggiudicatario del presente contratto, o la liquidazione coatta, o il concordato preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del medesimo o sia disposta la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 108 e 110 del medesimo D.lgs. 50/2016 o il recesso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Trovano altresì applicazione le ulteriori disposizioni previste dall'art. 110 con riferimento ai casi di curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di impresa ammessa al

	concordato con continuità aziendale. Si applica altresì la disposizione di cui al comma 6 del richiamato articolo.	
	Art. 17 - Cessione del Contratto	
	È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.	
	È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo. Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.	
	Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle Stazioni Appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.	
	Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.	
	La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell'esecutore, senza obbligo di motivazione. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto, con questo stipulato.	
	Art. 18 - Trattamento dei dati personali	

Ai sensi del G.D.P.R. 2016/679, riguardante la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell'Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell'Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall'Impresa stessa. L'Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal G.D.P.R. 2016/679. Resta espressamente inteso che l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto è la Regione Lazio così come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è il Soggetto Attuatore Delegato del Rischio Idrogeologico Del Lazio.

Art. 19 - Disposizioni finali

- Tabella informativa del cantiere di lavoro.

Nel cantiere dovranno essere installate e mantenute, durante tutto il periodo d'esecuzione dei lavori il cartello di cantiere ai sensi della Circolare Ministero LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL e apposita segnaletica di sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/08.

Tutti gli oneri relativi alla fornitura, installazione o mantenimento della tabella sono a carico dell'appaltatore.

- Piano Operativo di Sicurezza.

L'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza dei disposti contenuti nel piano delle misure per la sicurezza fisica degli operai ed agli adempimenti previdenziali ed assicurativi, nonché alle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 20 – Spese di Contratto, di Registro ed Accessori

Tutte le spese contrattuali, di bollo, di registro, tasse e conseguenti, sono a carico dell'Impresa appaltatrice, nessuna esclusa, comprese quelle per la sua eventuale registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in quanto i lavori appaltati sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, che resta a carico della stazione appaltante.

Art. 21 - Controversie

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 209, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha escluso la possibilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

Trovano in ogni caso applicazione gli artt. 205 e 206 del Codice che prevedono la possibilità di divenire ad accordi bonari qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico delle prestazioni possa variare tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, secondo quanto disposto dall'art. 205, commi 2 e 7 del codice.

Il Foro competente è quello di Roma.

Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti.

Il presente Contratto, composto di n. diciotto pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, seppur non materialmente allegati, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.

L'Impresa

Il Direttore

Legale rappresentante

Ing. Wanda D'Ercole